



COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N. 13 del 05-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023

L'anno 2023 il giorno cinque del mese di aprile alle ore 18:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Toniaccini Michele	Presidente	Presente
Canuti Maria Cristina	Assessore	Presente
Marchini Francesca	Assessore	Presente
Marinacci Giacomo	Assessore	Presente
Montagnoli Piero	Assessore	Presente
Latterini Giacomo	Consigliere	Presente
Andreani Mauro	Consigliere	Presente
Fuccelli Laura	Consigliere	Presente
Mancini Anna	Consigliere	Presente
Diosono Raffaella	Consigliere	Presente
Marchettini Marco	Consigliere	Presente
Sbicca Catia	Consigliere	Presente
Zuniga Eliana Marcela	Consigliere	Presente

Assegnati n. 13	In carica n. 13
Presenti n. 13	Assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo De Cesare.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Michele Toniaccini ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell'Area che qui si riporta integralmente;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 (Legge di Stabilità 2020) dispone che l'imposta municipale propria (IMU) sia disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 10/01/2022 sono state approvate per l'anno 2022 le seguenti aliquote IMU:

<i>Tipologia di immobile</i>	Aliquote IMU 2022
Abitazione principale e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) Sono esclusi dall'esenzione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze <i>(Detrazione di €200,00. Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	<u>0,60 %</u>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<u>0,10 %</u>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 751 della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di stabilità 2020)
Immobili classificati nella categoria C/1 "Negozi e botteghe" e C/3 "Laboratori e mestieri" situati nei centri storici, come perimetinati nelle cartografie del Piano Regolatore Generale.	0,76 % (con obbligo di dichiarazione, pena decadenza del beneficio)
Altri immobili classificati nella categoria C/1 "Negozi e botteghe" e C/3 "Laboratori e mestieri" e non situati nei centri storici.	0,86 %
Immobili classificati nella categoria D/2 "Alberghi e pensioni".	0,76 %
Immobili classificati nella categoria D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazioni".	1,06 %
Immobili classificati nelle categorie D ad eccezione di quelli in categoria D/5 e D/2	0,96 %

Aree fabbricabili vendute dal Comune di Deruta nel 2019 e 2020	0,76 %
Aree fabbricabili ed altri immobili	1,06 %

CONFERMATO, ai sensi dell'art. 6 del regolamento IMU, i **valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili** site nel territorio del comune validi ai fini IMU per l'anno 2022 come determinati nella Tabella allegata alla DGC n. 73 del 25.02.2010.

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTI:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il

- prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

VISTI:

- l'art. 1 comma 775 della legge 29.12.2022, n. 197 che indica "È consentito agli enti locali, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi derivanti dalla crisi ucraina, di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. Inoltre, si differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023";
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 recante il *"Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali"* stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2023 e autorizza per gli Enti Locali l'esercizio provvisorio del bilancio;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

ATTESO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

VISTA la delibera della G.C. n. 36 del 09.03.2023, ad oggetto: "Approvazione aliquote IMU anno 2023 - Proposta al consiglio comunale" nella quale viene sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale, in quanto organo competente a deliberare in materia, la conferma delle aliquote e detrazioni IMU 2023 nella stessa misura applicata per l'anno precedente;

VISTO Il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29 giugno 2020;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di recepire quanto contenuto nella proposta di delibera della G.C. n. 36 del 09.03.2023, e pertanto di approvare le aliquote IMU per l'anno 2023 ivi proposte;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale un atto che approvi il presente documento istruttorio e, per l'effetto, deliberi:

- 1) Di approvare per l'anno 2023 le medesime aliquote approvate per l'anno 2022, da applicare per la quantificazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nelle seguenti misure:

Tipologia di immobile	Aliquote IMU 2023
Abitazione principale e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) Sono esclusi dall'esenzione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze <i>(Detrazione di €200,00. Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	0,60 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 751 della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di stabilità 2020)
Immobili classificati nella categoria C/1 "Negozi e botteghe" e C/3 "Laboratori e mestieri" situati nei centri storici, come perimetinati nelle cartografie del Piano Regolatore Generale.	0,76 % (con obbligo di dichiarazione, pena decadenza del beneficio)
Altri immobili classificati nella categoria C/1 "Negozi e botteghe" e C/3 "Laboratori e mestieri" e non situati nei centri storici.	0,86 %
Immobili classificati nella categoria D/2 "Alberghi e pensioni".	0,76 %
Immobili classificati nella categoria D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazioni".	1,06 %
Immobili classificati nelle categorie D ad eccezione di quelli in categoria D/5 e D/2	0,96 %
Aree fabbricabili vendute dal Comune di Deruta nel 2023	0,76 %
Aree fabbricabili ed altri immobili	1,06 %

- 2) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima.
- 3) Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

L'Istruttore
Grassi Tommaso

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità

VISTI ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ove previsto, emessi ai sensi dell'art. 49, c.1, D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le motivazioni esposte,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano ed il seguente esito: con 4 contrari (Diosono, Marchettini, Sbicca, Zuniga) e 9 voti favorevoli (Andreani, Canuti, Fuccelli, Latterini, Mancini Marchini, Marinacci, Montagnoli, Toniaccini)

DELIBERA

- 1) Di approvare per l'anno 2023 le medesime aliquote approvate per l'anno 2022, da applicare per la quantificazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nelle seguenti misure:

<i>Tipologia di immobile</i>	Aliquote IMU 2023
Abitazione principale e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) Sono esclusi dall'esenzione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze <i>(Detrazione di €200,00. Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	0,60 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 751 della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di stabilità 2020)
Immobili classificati nella categoria C/1 "Negozi e botteghe" e C/3 "Laboratori e mestieri" situati nei centri storici, come perimetrati nelle cartografie del Piano Regolatore Generale.	0,76 % (con obbligo di dichiarazione, pena decadenza del beneficio)
Altri immobili classificati nella categoria C/1 "Negozi e botteghe" e C/3 "Laboratori e mestieri" e non situati nei centri storici.	0,86 %
Immobili classificati nella categoria D/2 "Alberghi e pensioni".	0,76 %
Immobili classificati nella categoria D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazioni".	1,06 %
Immobili classificati nelle categorie D ad eccezione di quelli in categoria D/5 e D/2	0,96 %
Aree fabbricabili vendute dal Comune di Deruta nel 2023	0,76 %
Aree fabbricabili ed altri immobili	1,06 %

- 2) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima.

Indi il Consiglio Comunale con 4 contrari (Diosono, Marchettini, Sbicca, Zuniga) e 9 voti favorevoli (Andreani, Canuti, Fuccelli, Latterini, Mancini Marchini, Marinacci, Montagnoli, Toniaccini)

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il resoconto degli interventi fatti dai Consiglieri nel corso della seduta è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Deruta ed è conservato agli atti dell'ufficio in formato digitale.

Delibera N. 13 del 05-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Comunale

Vincenzo De Cesare

IL SINDACO

Michele Toniaccini

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate